



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 242/16/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI STIENTA PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 giugno 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTA la nota del 25 maggio 2016 (ns. prot. n. 28597) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Stienta (RO), a seguito della denuncia inviata alla Prefettura di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Rovigo il 12 maggio dal candidato Sindaco Beatrice Guidetti. In particolare, nella suddetta denuncia, trasmessa dalla Prefettura al competente Comitato Regionale per le Comunicazioni, la segnalante lamentava *“veri e propri abusi sulle iniziative intraprese dai componenti della lista contrapposta alla mia, facente parte dell’attuale amministrazione”*, con particolare riferimento *“agli articoli che sono usciti su tutti i quotidiani e che riempiono le pagine di FB”* (Facebook), allegati alla denuncia. Il competente Comitato, avendo ravvisato possibili profili di violazione relativi al divieto di comunicazione istituzionale sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, con riferimento ad un *“manifesto riguardante la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della nuova sala polivalente per domenica 8 maggio”*, di cui una copia veniva altresì allegata dalla segnalante, e avendo ravvisato, in merito, a seguito dell’istruttoria sommaria di sua competenza, che non vi è stata una diffusione generalizzata del suddetto avviso, ha formulato una proposta di archiviazione del procedimento;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota del 17 maggio 2016 trasmessa dal Vicesindaco reggente di Stienta Enrico Ferrarese, a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, in cui si rileva quanto segue:

- *“l’evento inaugurale della nuova sala polivalente (del giorno 8 maggio 2016) non è stato promosso con inviti diretti o comunicazioni pubbliche date dall’Ente ai cittadini ma, al solo scopo di identificare l’area dell’inaugurazione medesima, è stata affissa una locandina (formato A4) presso la struttura interessata”*;
- un’unica altra informazione è stata fornita per un periodo limitato presso una bacheca interna alla sede municipale, fornendo informazioni in maniera neutrale e corretta;
- *“non è stata pertanto, nell’occasione, promossa l’immagine dell’Ente né tantomeno di soggetti protagonisti della competizione elettorale né vi è stata legittimazione dell’operato delle istituzioni o enfaticizzazione di meriti”*;

PRESA VISIONE di una copia della locandina relativa alla manifestazione contestata, allegata alla segnalazione dell’istante, in cui sono presenti, in particolare:

- il logo e la dicitura del Comune di Stienta;
- le informazioni basilari su data, luogo, orario e tema dell’evento;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria del 3 maggio 2016;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO, pertanto, che la pubblicazione oggetto di contestazione non è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000, in quanto si tratta di una locandina, non diffusa tramite attività di comunicazione esterna, che si limita semplicemente a segnalare le informazioni basilari su una manifestazione;

RITENUTO pertanto che le iniziative segnalate esulino dall'ambito di applicazione del citato art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal competente Comitato;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per i motivi di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Stienta (RO) ed è trasmessa al competente Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto.

Roma, 14 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi